Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) SEMERARO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAPOBIANCO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) PANZARINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 05/11/2020

## FATTO

La ricorrente, cointestataria di n. 2 buoni fruttiferi ordinari di Lire 5.000.000, sottoscritti il 13/03/1989 e appartenenti alla serie “Q/P”, riferisce di aver riscosso i titoli in data 19/02/2020 per un importo inferiore rispetto a quello spettantele: poiché infatti i timbri apposti sul retro dei buoni riportano i nuovi rendimenti solo fino al 20° anno, ritiene che debba applicarsi, per i rendimenti dal 21° al 30° anno, la dicitura presente a tergo della tabella originariamente stampigliata sul retro dei BFP. A supporto delle proprie argomentazioni richiama numerose pronunce giurisprudenziali e ABF.
L’intermediario, in sede di controdeduzioni, fa presente che i buoni in oggetto appartengono alla serie “Q”, istituita con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 e, in conformità a tali disposizioni, sono stati rilasciati su moduli della precedente serie “P” sui cui è stata indicata, mediante timbro, la nuova serie “Q/P”, nonché, sul retro, i rendimenti corrispondenti alla nuova serie.
Sostiene che il timbro apposto sul retro dei buoni sostituisca integralmente quanto previsto in origine sul modulo, nonché che il sistema di calcolo per i rendimenti dal 21° al 30° anno (interesse semplice) è rimasto invariato, in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P”, non più in emissione).
Contesta l’interpretazione sovente assunta dall’ABF in casi analoghi, ritenendo che la stessa non tenga “*in debita considerazione quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 in merito alle informazioni da riportare sui “vecchi” moduli della serie “P” e, in particolare, la*

*differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale*". Afferma che l'art. 5 del succitato D.M., infatti, prescriveva chiaramente di indicare con il secondo timbro nella parte posteriore dei buoni esclusivamente i quattro "nuovi tassi" e non anche "le somme complessivamente dovute" derivanti dall'applicazione di questi ultimi; nulla veniva modificato, quindi, in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata dei buoni stessi, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie "Q" e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dai buoni.
Ritiene, pertanto, che il ricorrente fosse a conoscenza sin dalla data del rilascio dei titoli che questi appartenessero alla serie "Q" e, conseguentemente, avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la misura dei tassi di interesse relativi a tale serie, senza che possa ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.
Soggiunge che la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007 ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta dall'odierno ricorrente all'esame dell'ABF, poiché all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso. Quanto, invece, alla sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite, ritiene che in essa si affermi una statuizione aderente alla fattispecie in esame, e che conforta pienamente la valutazione di legittimità della propria condotta, ossia che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie, senza che possa dirsi ingenerato alcun ragionevole affidamento in capo al sottoscrittore.
Inoltre, richiama a sostegno delle proprie argomentazioni anche la sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020, n. 26, la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 DPR n. 156/1973.
Rappresenta infine che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768.
La ricorrente, in sede di repliche, ribadisce integralmente le proprie argomentazioni e contesta tutto quanto affermato dall'intermediario, anche richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020.
Inoltre, ritiene sia opportuno (anche se la quantificazione della domanda non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'intermediario) esplicitare per ogni buono fruttifero i conteggi effettuati al netto della ritenuta erariale. Modifica pertanto la propria pretesa formulata con il ricorso, domandando la corresponsione di una somma calcolata al netto della ritenuta.

## DIRITTO

Preliminarmente, si rappresenta che il ricorrente ha presentato un altro ricorso (n. 708405/20) avverso lo stesso intermediario e avente ad oggetto una richiesta di rideterminazione dei rendimenti di differenti BFP, per un valore della domanda di € 65.450,04.
Al riguardo, rileva il Collegio come la richiesta della ricorrente non sembri riguardare una pluralità di crediti derivanti da un unico rapporto di durata, in quanto i BFP sottoscritti integrano contratti autonomi e distinti; non si applicherebbe, così, al caso in esame il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cass. Civ., S.U., n. 4090/2017, secondo cui più domande "*possono essere proposte in separati processi; se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o*

*comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata*".

Nel merito, la questione sottoposta all'attenzione del Collegio investe il problema delle condizioni di remunerazione e di rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali, oggetto di modifiche sui rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario; in particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento, quello secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *ius variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [...] si forma [...] sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti». Pertanto, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (cfr. Coll. Coordin., dec. n. 5674/2013).

Nella specie, i b.p.f. sono stati emessi nel 1989, dunque successivamente all'entrata in vigore del d.m. 13 giugno 1986, modificativo delle condizioni dei buoni, recano sul retro la tabella stampata che presenta i tassi di rendimento della serie "O"; inoltre, vi sono due timbri: in particolare, il primo (in rosso) riporta i tassi di rendimento della serie "P/O", mentre, un secondo timbro (in blu), riporta i tassi di rendimento della serie "Q".

Pertanto, questo Collegio ritiene applicabile al caso di specie il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, cui anche questo Collegio ha aderito in numerose decisioni (cfr. Coll. Bari, dec. n. 3232/2018), secondo cui laddove i BFP rechino, sulla parte anteriore, la dicitura "Serie Q/P" e, sul retro, la misura dei tassi della serie "Q", "gli originari intestatari dei buoni in questione erano certamente in grado di rendersi conto dei rendimenti effettivi, inferiori a quelli previsti per la precedente serie P", sicché è corretto che il rimborso sia stato calcolato in base ai minori tassi d'interesse.

V'è da considerare, tuttavia, che il timbro apposto sul retro dei predetti buoni riporta esclusivamente i saggi d'interesse riconosciuti per i venti anni successivi all'emissione, e non anche il rendimento previsto per il decennio successivo, fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale i buoni cessano di essere fruttiferi); rendimento che, invece, è puntualmente indicato nella tabella allegata al d.m. del 1986, in misura considerevolmente inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "P" e indicata a stampa sul retro dei buoni in questione.

In tale situazione, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento dei sottoscrittori dei buoni imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (cfr. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/20**;** Collegio di Bari, dec. n. 17893/2018), e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, rimettendo all'intermediario il compito di procedere al conteggio del rimborso dovuto.**
**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS